

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2695

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTOLDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Presentato alla Presidenza il 25 gennaio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge, che oltre al miglioramento di talune prestazioni previdenziali ed assistenziali prevede la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione di alcuni organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fa compiere altri passi in avanti al nostro ordinamento previdenziale ed assistenziale rispetto alla riforma compiuta con la legge 30 aprile 1969, n. 153.

Con l'approvazione del provvedimento, con la emanazione delle leggi delegate in esso previste e con la definizione dei disegni di legge che il Governo si è impegnato a presentare al più presto alle Camere nelle materie in ordine alle quali non è stato possibile pervenire in questa sede ad una compiuta disciplina, dovrebbe pertanto essere avviata una nuova fase del riordinamento e della razionalizzazione del nostro sistema previdenziale secondo le linee

di una riforma, che si è andata realizzando in modo particolarmente incisivo negli ultimi anni.

Obiettivi di riforma.

Il disegno di legge si propone fondamentalmente tre obiettivi: l'aumento delle prestazioni previdenziali, con particolare riferimento ai redditi minimi (trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti ed autonomi, pensioni sociali, assegni e pensioni ai ciechi civili, ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili, indennità di disoccupazione, assegni familiari); la riforma dell'ordinamento previdenziale con la graduale e progressiva unificazione in un ente delle procedure di accertamento, riscossione e vigilanza dei contributi di previdenza e assistenza sociale; la ristrutturazione di alcuni organi collegiali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tali obiettivi sono illustrati separatamente nel prosieguo della relazione. Preme invece soffermarsi su alcuni aspetti della riforma emersi ed approfonditi nel corso delle riunioni che hanno preceduto ed accompagnato l'elaborazione del presente disegno di legge.

Questi aspetti riguardano, soprattutto, la riforma dell'invalidità pensionabile, del Servizio per i contributi agricoli unificati, dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In materia di invalidità pensionabile i problemi riguardano principalmente i criteri e le procedure di accertamento e l'adeguatezza delle prestazioni.

I criteri di accertamento attualmente si basano sull'esame delle condizioni biofisiche del lavoratore e sulla situazione socio-economica ambientale (capacità di guadagno). La pensione, giusta la decisione della Corte costituzionale, viene concessa allorché la capacità di guadagno è ridotta a meno della metà. La relativa prestazione è determinata in modo identico a quello seguito per le pensioni di vecchiaia.

Al riguardo è stato osservato che: può venire ad assumere eccessiva rilevanza il fattore ambientale (situazione del mercato di lavoro) rispetto a quello biofisico del lavoratore; il giudizio di invalidità si può prestare a valutazioni diverse, che non possono non aggravare il contenzioso, sia amministrativo, sia giudiziario; i livelli delle prestazioni, specialmente nei casi di assicurati con pochi anni di contribuzione, sono inadeguati alle esigenze del lavoratore; non è tutelato il caso di invalidità preesistente al rapporto assicurativo.

La semplice elencazione di alcune delle principali osservazioni svolte nei confronti dell'attuale sistema, insieme con la constatazione della vastità del problema è sufficiente a giustificare la decisione di affrontare la riforma del settore stabilendo — per alcuni aspetti — norme precettive e per altri norme delegate da emanare sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'obiettivo principale perseguito con tale soluzione è quello di garantire agli assicurati che non possono lavorare per invalidità un trattamento dignitoso ed adeguato alle necessità di vita. Si è quindi prevista una delega — da esercitarsi entro tempi brevi (31 dicembre 1974).

Tale delega provvede a:

introdurre un secondo grado di invalidità, disponendo l'erogazione di un'integrazione della pensione stessa corrispondente ad un periodo di 20 anni di anzianità contributiva: si avrà così per coloro che effettivamente non sono in grado di lavorare un più favorevole trattamento pensionistico;

concedere la pensione anche nei casi di invalidità preesistente al sorgere del rapporto assicurativo, purché si sia avuto un aggravamento di almeno il 20 per cento. Attualmente, com'è noto, i lavoratori già invalidi prima dell'inizio del rapporto di lavoro pur contribuendo al Fondo pensioni non possono percepire la pensione di invalidità.

Si è altresì ritenuto di dover introdurre, attraverso la quantificazione della riduzione della capacità di lavoro, un più obiettivo parametro di valutazione dell'invalidità pensionabile, adottando il criterio di riferimento alla capacità di lavoro, oltre a quello della capacità di guadagno.

Una diversa soluzione si è ritenuto di dover adottare per il riordinamento e l'unificazione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale in agricoltura e per la riforma dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Governo ha ritenuto infatti di predisporre per tali materie separati disegni di legge da presentare al più presto alle Camere.

In particolare per quanto concerne la riforma dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si vuole qui sottolineare da una parte l'esigenza di generalizzare a tutti i lavoratori la tutela antinfortunistica, dall'altra quella di introdurre modifiche incisive sul piano tecnico e quindi della contribuzione relativa, abbandonando l'attuale tariffa dei premi, articolata su un grande numero di voci, ed operan-

do una fondamentale trasformazione del sistema finanziario della gestione dell'assicurazione predetta passando dalla capitalizzazione alla ripartizione. Per queste radicali trasformazioni, che tra l'altro agevoleranno il processo di unificazione della riscossione dei contributi, la cui data di inizio è comunque per l'INAIL fissata sin d'ora al 1° luglio 1975, esigono, tuttavia, un ulteriore approfondimento del problema, anche sotto l'aspetto finanziario, per cui, come già detto, si è ritenuto opportuno il rinvio ad apposito provvedimento legislativo.

Significato degli aumenti.

Col presente disegno di legge, si apportano innanzi tutto aumenti ai trattamenti minimi delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, alle pensioni sociali, alle pensioni e agli assegni per i ciechi civili, per i sordomuti, agli assegni familiari (sia per i lavoratori, sia per i pensionati), all'indennità di disoccupazione.

Si tratta, dunque, di interventi in difesa dei redditi più bassi: la precedente legislazione, rapportando la pensione alle ultime migliori retribuzioni sulla base dell'1,85 per cento per ogni anno di contribuzione (che salirà al 2 per cento col 1° gennaio 1976), ha risolto il problema dell'adeguamento dei redditi di pensione alle retribuzioni percepite in costanza di lavoro; l'introduzione della scala mobile, sia pur ancorata al costo della vita, anziché alla dinamica salariale — circostanza questa che comporta una progressiva svalutazione delle pensioni rispetto ai salari medi di fatto — ha garantito, con sufficiente approssimazione, il mantenimento del valore reale delle pensioni stesse. Ma questi interventi non hanno risolto, ovviamente, il problema delle pensioni « minime », che, pure, rappresentano un'elevatissima percentuale del complesso delle pensioni dei lavoratori dipendenti e la totalità delle pensioni dei lavoratori autonomi, come risulta dalla tabella n. 1.

Il discorso sui redditi minimi va fatto unitariamente, come unitariamente è trattato dall'articolo 38 della Costituzione, anche se con diversi criteri di riferimento: diritto al « mantenimento » per i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere; diritto a « mezzi adeguati alle loro esigenze di vita » per i lavoratori.

L'approfondimento di tale discorso che si è avuto nelle diverse sedi, politica, sindacale, di studio e che è emerso in diversi convegni

organizzati da partiti, da organizzazioni sindacali e da vari Enti ha portato alla accettazione del concetto del « minimo vitale », da prendere come base per le prestazioni economiche di natura assistenziale, e della pensione base rapportata (secondo criteri omogenei per tutti i lavoratori) alla retribuzione, per le prestazioni economiche di natura previdenziale, sulle quali potranno poi innestarsi trattamenti integrativi.

In armonia con questi criteri, il disegno di legge stabilisce l'aumento, in misura coordinata, di tutti i trattamenti minimi erogati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per i commercianti, e dei trattamenti economici assistenziali a carattere permanente previsti per i cittadini ultrasessantacinquenni, per i ciechi civili, per i sordomuti, per i mutilati ed invalidi civili.

Con gli aumenti proposti, il Governo non ritiene ovviamente di considerare risolto il problema economico delle categorie più disagiate. Nonostante l'elevato costo per la collettività, i livelli delle pensioni, infatti, non sono ancora tali da garantire quel minimo di condizione economica e sociale per tutti i cittadini, in cui va ricercata la mèta ultima di ogni sistema di sicurezza sociale.

I criteri che hanno guidato il Governo nell'elaborazione delle norme relative al miglioramento dei trattamenti pensionistici possono essere così sintetizzati:

impegno in favore dei redditi minimi; agganciamento dei « minimi » alla dinamica salariale, giacché la misura di lire 42.950 corrisponde per il 1974 al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai.

A differenza delle pensioni, per le quali è stato possibile, anche sulla base della precedente legislazione, continuare un discorso riformatore verso un compiuto sistema di sicurezza sociale, gli aumenti proposti in materia di trattamenti familiari e di indennità di disoccupazione, non presuppongono un discorso di riforma globale. Per gli assegni familiari si è innanzitutto mirato alla unificazione dei trattamenti erogati per il coniuge e per i figli, adottando un'unica tabella per i vari settori.

Questi provvedimenti, insieme con la norma che trasferisce dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti alla Cassa assegni familiari l'onere delle maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico, permettono d'impostare un sistema unitario di trattamenti di famiglia per qualsiasi motivo erogati: lavoro, disoccupa-

zione, integrazione salariale, malattia, pensionamento. Entro questo sistema dovrà poi inquadrarsi la futura riforma dei trattamenti familiari, sulla base di un regime unico e secondo criteri che valgano a perseguire una vera politica della famiglia.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'indennità di disoccupazione, che viene raddoppiata rispetto alla misura preesistente: l'obiettivo finale dovrà però essere quello dell'agganciamento alla retribuzione percepita negli ultimi periodi di occupazione, agganciamento che è già stato operato per alcuni casi (legge 5 novembre 1969, n. 1115) e che deve essere generalizzato a tutti i lavoratori disoccupati.

Apporti contributivi e unificazione della riscossione.

Questo particolare « taglio » del provvedimento, teso ad agevolare le categorie economiche più deboli, si ritrova anche nelle scelte operate per garantire il necessario afflusso di mezzi finanziari a copertura degli oneri derivanti dal miglioramento delle prestazioni.

L'aumento, generalizzato, del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è stato, infatti, contenuto nella misura dell'1 per cento della retribuzione, ripartito per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore. Contenuto è stato anche l'aumento del contributo a carico dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) il cui importo resta su valori modesti. Con l'abolizione dei massimali di retribuzione vigenti per la Cassa assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni si è potuto inoltre ripartire più equamente tra le aziende il carico contributivo nei confronti di tali gestioni, provvedendosi nel contempo, alla riduzione delle aliquote dalla misura del 12,50 per cento (stabilita con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1973, n. 534) vigente a partire dal 1° gennaio 1973 (mentre precedentemente era del 15 per cento) alle misure del 5,15 per cento per le aziende agricole (3,50 per cento per quelle i cui titolari siano iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni), del 5,15 per cento per gli artigiani e commercianti, del 5 per cento per le cooperative e del 7,50 per cento per le altre aziende.

Per i tessili si è ritenuto opportuno mantenere la differenziazione, rispetto alle altre aziende industriali, già disposta con legge 1° dicembre 1971, n. 1101, fino al 31 gennaio

1975, riducendone il contributo all'aliquota del 4,85 per cento.

L'abolizione dei massimali facilita, inoltre, l'adozione del sistema automatizzato ed unificato di riscossione dei contributi che è una delle scelte più qualificanti del presente disegno di legge.

Già il primo Programma economico nazionale poneva tra gli obiettivi del quinquennio di competenza (1966-1970) l'unificazione in un unico ente collettore della riscossione dei contributi di previdenza sociale. Questo obiettivo, che veniva ripetuto nei successivi documenti programmatici, è stato tenuto presente nel 1969 allorché venne emanato in base all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 un decreto ministeriale (5 febbraio 1969) con il quale venivano stabilite le norme per un « nuovo sistema di versamento dei contributi INPS, per la rilevazione della misura della retribuzione ai fini del calcolo delle pensioni e la semplificazione del versamento dei contributi INPS, INAM e INAIL ». A partire da tale data era quindi possibile iniziare una sperimentazione di riscossione automatizzata e abbinata dei contributi di previdenza e assistenza sociale, che, sia pur limitata all'INPS e all'INAM, portava alle realizzazioni di Latina e Frosinone, dapprima, e di Como e Varese, poi. Queste realizzazioni, anche se sperimentali, costituiscono la base della normativa che si sottopone - nel titolo terzo - all'esame del Parlamento.

In merito alle concrete possibilità di unificazione della riscossione dei contributi e sulla base degli esperimenti in corso nelle quattro province sopraindicate, sono utili alcune considerazioni.

L'INPS, l'INAM e l'INAIL operano, come è noto, con la stessa popolazione di aziende ed erogano prestazioni agli stessi lavoratori (circa 1 milione e 200 mila aziende e 12 milioni di lavoratori). Tuttavia, mentre per l'INPS e l'INAM sono sostanzialmente identici i criteri di determinazione della base imponibile, sulla quale devono essere calcolati i contributi, per l'INAIL l'ammontare dei contributi (più precisamente dei premi) è funzione, oltre che del monte salari, anche di altri fattori (tipo di lavorazione, andamento dell'infortunistica aziendale, eccetera). Nonostante l'identità, quasi totale, delle informazioni su cui operare, i tre enti hanno finora agito in modo del tutto autonomo: di qui onerose duplicazioni di spese amministrative e di adempimenti, nonché l'acuirsi del fenomeno delle evasioni contributive da parte dei datori di lavoro.

L'assenza di collegamento tra gli Enti determina, infatti, due tipi di evasione:

aziende che si iscrivono all'uno o all'altro degli Enti, evadendo la contribuzione agli altri, ovvero aziende che si iscrivono agli Enti in tempi diversi: è questo un tipo di evasione che si verifica più spesso a danno dell'INPS, essendo le prestazioni erogate dallo stesso istituto il più delle volte differite nel tempo;

aziende che versano ai tre Enti contributi calcolati su monti retributivi diversi, in ciò agevolate dal fatto di poter produrre distinte denunce a ciascuno degli Enti stessi.

Il sistema previsto dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969 si articola nelle seguenti linee fondamentali: unificazione dell'anagrafe aziendale e istituzione di un unico ufficio iscrizioni; unificazione del modulo di denuncia delle retribuzioni e suo controllo sistematico e storico, per mezzo di elaboratori elettronici; periodico e diretto invio al domicilio dei singoli lavoratori di un estratto conto delle retribuzioni denunciate dai datori di lavoro.

Nelle province in cui, sia pure a titolo sperimentale, è stato già introdotto (Latina, Frosinone, Como, Varese) questo sistema ha costituito un efficace strumento di lotta alle evasioni contributive per le seguenti considerazioni:

a) l'unificazione dell'anagrafe aziendale e la previsione di un unico ufficio iscrizioni valido per i tre Enti, ha eliminato automaticamente la possibilità per le aziende di adempiere i propri obblighi contributivi soltanto nei confronti dell'uno o dell'altro Ente, ovvero di iniziare il versamento dei contributi agli Enti in tempi diversi;

b) l'unificazione del modulo di denuncia delle retribuzioni ha anche eliminato la possibilità per le aziende di versare i contributi agli Enti su monti salari diversi;

c) l'unificazione del modulo di denuncia ha consentito e consentirà sempre più di utilizzare, dopo un periodo di addestramento, sia ispettori dell'INPS, sia dell'INAM, per attività di vigilanza; viene ad essere in tal modo praticamente raddoppiato il potenziamento di ispettori da adibire ad accertamenti diretti presso le aziende;

d) l'invio periodico ai lavoratori di estratti conto offre, infine, ai lavoratori medesimi la concreta possibilità di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.

Il sistema previsto dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969 deve essere inoltre riguardato come strumento suscettibile di realizzare

apprezzabili economie nell'esecuzione dei tradizionali adempimenti di natura amministrativa e contabile. È ipotizzabile, infatti, che con il trasferimento dall'uomo alla macchina della maggior parte delle operazioni ripetitive e di controllo dell'operato delle aziende, di contabilizzazione dei versamenti eseguiti e di aggiornamento dei conti assicurativi (operazioni nelle quali sono complessivamente impegnate non meno di 6.000 persone dei tre Enti interessati), si determini presso gli altri enti una riduzione dell'impiego di personale.

Analoghe economie possono prodursi con riguardo alle unità impiegate necessarie per il funzionamento degli Uffici che si occupano della riscossione unificata.

Altrettanto è da dirsi, infine, per le economie e semplificazioni possibili nelle aziende.

La nuova normativa, che si inserisce al Titolo III del presente disegno di legge costituisce un fattore di grande rilievo nella riforma e razionalizzazione del sistema contributivo previdenziale.

Esposizione del disegno di legge.

Il provvedimento si compone di 58 articoli, suddivisi in sei titoli comprendenti: miglioramento delle prestazioni, apporti contributivi, riscossione unificata dei contributi, deleghe, strutture dell'INPS, norme varie e finali.

Una rapida illustrazione degli articoli servirà a chiarire meglio i contenuti e gli aspetti innovativi del provvedimento.

I miglioramenti delle prestazioni riguardano i trattamenti minimi delle pensioni del Fondo lavoratori dipendenti e delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti; mezzadri, coloni, artigiani, commercianti), le pensioni sociali ai cittadini ultrasessantacinquenni, gli assegni e pensioni corrisposti ai ciechi civili, ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili, nonché gli assegni familiari e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Per i pensionati del Fondo lavoratori dipendenti l'articolo 1 dispone sia l'unificazione delle misure dei trattamenti minimi di pensione che al 31 dicembre 1973 ammontavano a lire 31.650 per i titolari di pensione di età inferiore ai 65 anni e a lire 33.750 per coloro i quali avevano superato tale limite di età, sia l'aumento delle misure stesse. L'importo è stato determinato tenendo conto dell'attuale rapporto tra pensione e retribuzione, pari all'1,85 per cento per ogni anno di con-

tribuzione. Si è cioè considerata la percentuale del salario medio di fatto dell'operaio dell'industria spettante al lavoratore dopo quindici anni di contribuzione (requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia). Tale percentuale è risultata pari al 27,75 per cento della retribuzione suddetta ed è stata stimata in lire 42.950 mensili. Ovviamente questo rapporto costituisce soltanto il sistema di calcolo adottato per stabilire la misura del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti per l'anno 1974. Pur rappresentando quindi un'importante scelta politica, poiché riafferma la volontà del più stretto collegamento delle pensioni con le retribuzioni anche per quanto riguarda i trattamenti minimi, non opera automaticamente per il futuro.

In questo importo così determinato è compreso altresì lo scatto di scala mobile (9,8 per cento) che si è avuto a partire dal 1° gennaio 1974.

Nell'articolo 2 vengono disposti gli aumenti per i lavoratori autonomi, i cui trattamenti minimi sono elevati da lire 25.300 (al 31 dicembre 1973) a lire 34.800. In tale misura sono compresi sia gli aumenti previsti per la perequazione automatica delle pensioni, sia l'aumento di lire 3.000 stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, con la stessa decorrenza. Resta, invece, confermata l'equiparazione ai trattamenti dei lavoratori dipendenti, la cui decorrenza è dallo stesso decreto prevista dal 1° luglio 1975.

L'articolo 3 stabilisce l'aumento delle pensioni sociali istituite con l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1972 convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485.

La misura di tale prestazione, a decorrere dal 1° gennaio 1974, è fissata pertanto in lire 25.850.

Tale misura comprende lo scatto per perequazione automatica (9,80 per cento) che si è avuto con effetto dal 1° gennaio 1974. In relazione all'aumento, si è altresì provveduto ad elevare a lire 336.050 annue i limiti di reddito per la sussistenza del diritto alla pensione sociale.

L'articolo 4 prevede l'erogazione ai pensionati degli assegni familiari, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, in luogo delle maggiorazioni per familiari a carico, addossan-

done l'onere relativo alla Cassa unica per gli assegni familiari.

Considerata la natura degli assegni familiari, si è ritenuto, infatti, di eliminare l'attuale discriminazione in materia, fra lavoratori in servizio e pensionati, i quali, peraltro, già fruiscono di quote di maggiorazione sulla pensione per la moglie e i figli a carico, di importo pari a quello degli assegni familiari.

Si procede così sulla via dell'unificazione dei trattamenti previdenziali attraverso la creazione di un corpus unico di norme che disciplinano, per quanto concerne le gestioni dell'INPS, tutti i trattamenti di famiglia comunque percepiti.

In corrispondenza degli aumenti della misura delle pensioni sociali, gli articoli da 5 a 11 prevedono analoghi miglioramenti per i trattamenti a favore dei ciechi civili, dei mutilati ed invalidi civili e dei sordomuti.

L'articolo 12 prevede la maggiorazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione, che viene elevata dalla misura di lire 400 a lire 800.

Si è ben consapevoli che tale aumento — con il quale è ritoccato l'importo fissato fin dal 1966 (decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310) — non garantisce al lavoratore disoccupato un trattamento adeguato alle esigenze di vita; nell'attuale momento esso costituisce, tuttavia, un impegno non indifferente ed assorbe l'avanzo di gestione della relativa assicurazione, senza peraltro pregiudicare l'impostazione del discorso di riforma dei trattamenti in favore dei lavoratori disoccupati, sospesi dal lavoro o occupati ad orario ridotto. Questi aspetti della tutela previdenziale debbono, infatti, a parere del Governo, essere affrontati e risolti unitariamente garantendo, in modo analogo a quanto già previsto per le integrazioni salariali di cui alla legge n. 1115 del 1968, prestazioni rapportate alle retribuzioni percepite in attività di lavoro.

L'ammontare degli assegni familiari dei lavoratori dipendenti, rimasto fermo alle misure fissate nel 1961, si è rivelato assolutamente inadeguato ai suoi scopi, considerato anche il recente aumento del costo della vita.

Con l'articolo 13, pertanto, si provvede all'aumento a lire 8.060 mensili di detti assegni e se ne uniforma contemporaneamente la misura, sia per il coniuge e i figli, sia per le varie categorie di lavoratori. Vengono così eliminate le diversità di trattamento attualmente esistenti, considerato che, a parità di

carico familiare, l'onere corrispondente grava sui lavoratori nella stessa misura a prescindere dall'attività lavorativa da ciascuno svolta. Per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per i commercianti, mentre nulla è innovato per quanto riguarda i lavoratori attivi, si avrà un aumento delle maggiorazioni in favore dei pensionati, essendo queste stabilite in misura pari al 10 per cento delle pensioni.

L'articolo 10 modifica l'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari nel senso di sopprimere l'attuale, non più giustificabile, discriminazione tra impiegati ed operai, relativamente ai limiti di età per la percezione degli assegni familiari a favore dei figli a carico. La norma, inoltre, limita a 21 anni l'erogazione degli assegni per i figli a carico che siano apprendisti, equiparando in tal modo il rapporto di apprendistato alla frequenza di una scuola media.

Con l'articolo 11, in armonia con l'orientamento legislativo attuale, si sancisce il criterio dell'incompatibilità anche fra assegni familiari relativi a pensioni e altri trattamenti di famiglia spettanti in forza di legge, consentendo tuttavia la facoltà di opzione per il trattamento di importo più favorevole. Viene così inserito in una norma di legge un principio equitativo già accolto in via interpretativa nella prassi amministrativa.

Il Titolo II comprende le disposizioni per finanziare il miglioramento delle prestazioni. L'articolo 16 dispone, infatti, che il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti viene aumentato dell'1 per cento, ripartito per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.

In tal modo il contributo complessivo dovuto al Fondo, comprensivo del contributo per gli asili nido (0,10 per cento) e per l'assicurazione malattie (0,20 per cento) sale al 20,10 per cento della retribuzione.

Per il settore dell'agricoltura, la cui aliquota contributiva era stabilita nel 4,10 per cento, la nuova misura è stata fissata al 7,10 per cento.

Negli articoli 17 e 18 viene disposto l'aumento del contributo di adeguamento dovuto dai lavoratori autonomi, che attualmente è fissato in lire 1.200 mensili per commercianti ed artigiani e in lire 41 giornalieri per coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La nuova misura dei contributi è stabilita, rispettivamente, in lire 2.400 mensili e in lire 82 giornalieri.

Di particolare importanza è l'articolo 19, che riordina la materia dei contributi e dei massimali per la Cassa assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni (limitatamente ai massimali). Com'è noto, sulla base dell'articolo 31 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1973, n. 534, che, in relazione all'aumento dei massimali stabilito con il citato decreto legge, disponeva la riduzione delle aliquote alla misura del 12,50 per cento (12,85 per cento per le aziende del credito, assicurazioni, servizi tributari appaltati).

Per le aziende tessili l'aliquota invece veniva stabilita nell'8,35 per cento.

Con il presente disegno di legge, si è proceduto ulteriormente sulla strada dell'unificazione e della razionalizzazione del sistema rendendo agevole per i datori di lavoro e per l'ente assicuratore il ricorso alle tecniche automatizzate e si sono aboliti i massimali di retribuzione.

Le aziende devono quindi assoggettare tutta la retribuzione alle aliquote vigenti per le gestioni previdenziali. Correlativamente all'aumento della misura degli assegni, si è resa inoltre necessaria una modifica dell'aliquota dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari al fine di mettere in grado la gestione di far fronte ai nuovi oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

A tale scopo sono stati aboliti i vigenti massimali di retribuzione e le aliquote dei contributi sono state fissate in una misura che, mediamente, corrisponde al 7,30 per cento delle retribuzioni. Considerata tuttavia la diversa capacità economica e quindi contributiva delle varie categorie produttive, d'altronde già sancita dalla normativa vigente, si è ritenuto opportuno stabilire, anziché una aliquota unica per tutti i datori di lavoro soggetti a contributo, delle aliquote differenziate, tenendo così conto delle agevolazioni di cui attualmente fruiscono determinate categorie.

L'articolo 19, pertanto, prevede, a partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, un'aliquota del 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro piccoli artigiani e commercianti; del 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro agricolo; del 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro agricolo iscritti

negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia e cioè dei datori di lavoro coltivatori diretti, mezzadri e coloni; del 5 per cento per le cooperative; e del 7,50 per cento per tutti gli altri datori di lavoro. Considerata la difficile situazione economica in cui attualmente versa il settore tessile, si è ravvisata inoltre la necessità di mantenere, per lo stesso, un'aliquota agevolata (4,85 per cento della retribuzione) fino al 31 gennaio 1975, vale a dire fino alla scadenza del triennio previsto dall'articolo 20 della legge 12 dicembre 1971, n. 1101.

Ad evitare eventuali dubbi interpretativi nell'identificazione degli artigiani e commercianti tenuti al pagamento dell'aliquota del 5,15 per cento, si è stabilito che tale contributo ridotto deve essere circoscritto ai predetti imprenditori in quanto iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia. Analoga statuizione è stata introdotta per l'identificazione dei datori di lavoro coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'articolo prevede espressamente l'assoggettamento alla contribuzione agricola unificata anche dei cosiddetti operai « marginali » dell'agricoltura, al fine di eliminare le numerose contestazioni sorte in ordine all'applicabilità o meno, a tale categoria, della suddetta forma di riscossione. Per tali operai l'aliquota viene calcolata sulla retribuzione convenzionale determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

L'abolizione dei limiti massimi di retribuzione previsti dalle vigenti norme per il pa-

gamento dei contributi alla Cassa unica assegni familiari ha riflessi anche nei confronti della Cassa integrazione guadagni, in quanto il contributo ad essa dovuto è fissato dall'articolo 24 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 « nella misura dello 0,20 per cento della retribuzione, determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari ».

Lasciando invariata l'aliquota dello 0,20 per cento, si avrà pertanto un maggior gettito contributivo valutato per l'anno 1974 in circa 7 miliardi di lire.

Tale maggiore entrata, mentre consentirà un attivo di esercizio di circa 4 miliardi, qualora non si abbia un maggiore ricorso alle prestazioni della Cassa integrazione rispetto a quello verificatosi nell'anno in corso, non influirà sostanzialmente sulla situazione patrimoniale della gestione ordinaria della Cassa, che presenta un disavanzo patrimoniale di oltre 74 miliardi.

Per concludere in tema di miglioramenti e di oneri finanziari derivanti dal provvedimento, si riportano, per una migliore intelligenza visiva, i prospetti nn. 1, 2, 3 e 4.

In tali tabelle sono separatamente indicati gli oneri relativi al triennio 1974-1977 per le pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, per le pensioni sociali, per le pensioni e gli assegni dovuti ai ciechi civili, ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili, per l'indennità di disoccupazione e per gli assegni familiari.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 1.

MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI.

	1974	1975	1976	TOTALE
	(in miliardi di lire)			
A) Lavoratori dipendenti:				
Minimi pari al 27,75 per cento della retribuzione operai industria:				
Dal 1° gennaio 1974:				
da L. 34.750 (1) a L. 42.950	403	—	—	403
da » 37.050 a » 42.950				
Dal 1° gennaio 1975:				
da L. 42.950 a L. 46.600 (2)	—	435	—	435
Dal 1° gennaio 1975:				
da L. 46.600 a L. 48.000 (3)	—	—	445	445
	403	435	445	1.283
	===	===	===	===
B) Lavoratori autonomi:				
Dal 1° gennaio 1974:				
da L. 25.300 a L. 34.800 (4)	150	—	—	150
Dal 1° gennaio 1975 al 30 giugno 1975:				
da L. 34.800 a L. 37.750 (5)	—	77	}	231
Dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1975:				
da L. 37.750 a L. 46.600	—	154		
Dal 1° gennaio 1976:				
da L. 46.600 a L. 48.000	—	—	298	298
	150	231	298	679
	===	===	===	===

(1) al 31 dicembre 1973 i minimi sarebbero, in base all'attuale legislazione, L. 31.650 e L. 33.750 che si elevano ai valori sopra indicati per effetto della scala mobile.

(2) 46.600 = 42.950 + 8,50 per cento scala mobile costo vita.

(3) 48.000 = 46.600 + 3 per cento scala mobile costo vita.

(4) 34.800 = 25.300 + 9,80 per cento scala mobile costo vita + 3.000 decreto del Presidente della Repubblica n. 325 del 1972 + aumento 4.000.

(5) 37.750 = 34.800 + 8,50 per cento scala mobile costo vita.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1974	1975	1976	TOTALE
	(in miliardi di lire)			
<i>C) Pensioni sociali:</i>				
Dal 1° gennaio 1974:				
da L. 20.850 a L. 25.850	52	—	—	52
Dal 1° gennaio 1975:				
da L. 25.850 a L. 28.050	—	56	—	56
Dal 1° gennaio 1976:				
da L. 28.050 a L. 28.900	—	—	58	58
	<u>52</u>	<u>56</u>	<u>58</u>	<u>166</u>
<i>D) Minorati civili:</i>				
Ciechi civili, sordomuti e inabili civili L. 6.000 (importo medio degli aumenti).				
Invalidi civili al 67 per cento L. 4.000	42	42	42	126
	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>126</u>

TABELLA N. 2.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE.

	1974	1975	1976	TOTALE
	(in miliardi di lire)			
Aumento da L. 400 a L. 800 giornaliera	81	81	81	243
IN COMPLESSO	<u>728</u>	<u>845</u>	<u>924</u>	<u>2.497</u>

TABELLA N. 3.

ASSEGNI FAMILIARI.

	1974	1975	1976	TOTALE
	(in miliardi di lire)			
Attuali prestazioni per assegni familiari	847	858	869	2.574
Miglioramenti per assegni familiari (8.060)	397	402	407	1.206
Miglioramenti maggiorazione pensione (8.060)	137	141	145	423
Trasferimento attuale onere delle maggiorazioni per carichi familiari delle pensioni lavoratori dipendenti	174	179	185	538
	<u>1.555</u>	<u>1.580</u>	<u>1.606</u>	<u>4.741</u>

TABELLA N. 4.

COPERTURA DEI MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI.

	1974	1975	1976	TOTALE
	(in miliardi di lire)			
1) Pensioni e indennità di disoccupazione:				
A) <i>Raddoppio contribuzione lavoratori autonomi:</i>				
Coldiretti	13			
Artigiani	25			
Commercianti	25			
	63	63	63	189
B) Aumento dal 3 per cento al 7 per cento dell'aliquota dei lavoratori agricoli . . .	18	18	18	54
C) Aumento dell'1 per cento dell'aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti	192	211	232	635
D) Trasferimento alla GUAF maggiorazioni per carichi di famiglia	174	179	185	538
E) Utilizzazione delle disponibilità delle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione	81	81	81	243
	528	552	579	1.659
Costo miglioramenti	728	845	924	2.497
Differenza da coprire a carico dello Stato . .	200	293	345	838
2) Assegni familiari:				
Gettito aliquota di equilibrio triennale del 7,30 per cento con abolizione massimali .	1.580	1.580	1.580	4.740

Come rilevasi dalle tabelle, detraendo la spesa di 847 miliardi di lire per il 1974 (2.574 miliardi per il triennio 1974/76), relativa alle attuali prestazioni per assegni familiari, e detraendo altresì la spesa di 174 miliardi di lire per il 1974 (538 miliardi per il triennio 1974/76) che rappresenta un semplice trasferimento dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a cui carico sono attualmente le maggiorazioni delle pensioni per i familiari, alla Cassa unica per gli assegni familiari, l'onere globale previsto per i miglioramenti disposti dal provvedimento sarà di 1.262 miliardi di lire per il 1974, e di 4.126 miliardi di lire per il triennio 1974/76.

L'imponenza della cifra destinata al miglioramento delle prestazioni qualifica socialmente il provvedimento, teso ad apportare benefici ai trattamenti previdenziali e assistenziali più bassi. Questo impegno assume un si-

gnificato del tutto particolare nell'attuale situazione economica e rappresenta comunque il massimo sforzo sostenibile attualmente dalla collettività.

Come si può evincere dalla tabella n. 4, il maggiore onere è ripartito tra Stato (per le differenze da coprire), datori di lavoro, lavoratori, sia dipendenti, sia autonomi. Le rispettive cifre sono indicate nella citata tabella dalla quale si rileva anche la previsione di apporti finanziari derivanti da possibili economie connesse alla razionalizzazione del sistema, specie per quanto concerne la riscossione unificata dei contributi, con conseguente economia di mezzi e di personale, e l'intensificazione della lotta contro le evasioni.

Sotto questo profilo, dunque, il disegno di legge si presenta come fattore di grande rilievo nella riforma e razionalizzazione del sistema contributivo previdenziale.

Con la riscossione unificata si intende soddisfare l'esigenza, da tempo avvertita, di accentrare in un unico ente collettore la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale oggi affidata, per le singole forme previdenziali, agli enti gestori delle stesse.

L'iniziativa legislativa comporta reali e favorevoli aspettative in ordine alle procedure di accertamento e riscossione dei contributi, alle economie di spesa in rapporto all'accertamento, alla vigilanza ed al contenzioso ed alla semplificazione in genere per gli istituti interessati e per i datori di lavoro degli adempimenti loro imposti dalle molteplici e complesse norme attualmente vigenti per i singoli settori.

L'oggetto della riscossione unificata riguarda i contributi di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro.

Pur non comprendendo, quindi, l'intero complesso dei contributi dovuti per la previdenza ed assistenza in genere, la riscossione unificata opererà su una rilevante aliquota delle contribuzioni previdenziali, ponendosi così come fattore di propulsione per l'ulteriore estensione della relativa procedura ai contributi in essa considerati.

Con gli articoli 21, 22, 23 e 24 sono indicate, limitatamente alla parte di oneri assunti dallo Stato, le relative fonti di copertura. In particolare con l'articolo 23 si determinano gli apporti dello Stato alle gestioni pensionistiche, per gli anni 1974 e 1975, nella misura di lire 366 miliardi e, per l'anno 1976, nell'importo di lire 482 miliardi in aggiunta a quelli relativi alla completa assunzione degli oneri del Fondo sociale ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Nella tabella allegata al presente provvedimento sono riportati i contributi statali destinati per ciascun anno alle gestioni interessate.

Per l'anno 1976 l'apporto, a favore delle gestioni dei lavoratori autonomi, è pari al contributo già previsto dalla citata legge del 1969, aumentato del concorso dello Stato per tale anno in dipendenza dei miglioramenti disposti dal presente provvedimento.

L'articolo 25 contiene l'elencazione dei contributi soggetti alla riscossione unificata, individuandoli in quelli dovuti alle varie gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, sia pure con decorrenze diverse (vedi articolo 33), in quelli di pertinen-

za o comunque riscossi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

In coerenza con le linee di sviluppo del sistema previdenziale e tenuto conto della possibilità di utilizzare, per la riscossione unificata, strumenti operativi ed applicazioni di elaborazione automatica dei dati già in corso di realizzazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'attuazione del nuovo sistema di denuncia e di versamento dei contributi istituito dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, lo stesso articolo attribuisce all'Istituto la competenza in materia di accertamento e di riscossione delle contribuzioni prima precisate.

Nel successivo articolo 26 vengono stabilite le modalità per la regolamentazione dei rapporti tra ente collettore (INPS) ed enti titolari dei vari contributi sulla base della corrispondenza di acconti mensili e conguaglio annuale e con la tenuta di un conto corrente da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 27 conferma il termine di quindici giorni attualmente in vigore per il versamento dei contributi nei riguardi dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie, riferendolo a tutte le somme rientranti nella riscossione unificata, limitatamente al 90 per cento dell'importo delle medesime. Il versamento del relativo saldo viene stabilito entro la fine del mese successivo a quelli cui i contributi stessi si riferiscono.

Nello stesso articolo sono anche contenute norme con le quali si consente una proroga del termine di versamento alle imprese che, per particolari esigenze connesse con le rispettive strutture aziendali, necessitano, per l'esecuzione degli adempimenti relativi alla presentazione delle denunce ed al versamento dei contributi al primo comma per il versamento del saldo.

La norma, in sostanza, conferma, meglio disciplinandola, un'ipotesi già prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Affidando la facoltà di concedere tale proroga all'Istituto competente, la norma tiene conto dell'opportunità di dare la necessaria duttilità a procedure sperimentali, il cui esito è strettamente connesso con il pronto adempimento di esse ad ogni esigenza pratica.

Si sottolinea, infine, che la norma del presente articolo si riferisce, per ovvie esigenze

di uniformità e di semplificazione operativa, alle aziende di tutte le categorie, eliminando di conseguenza, per quanto riguarda la periodicità degli adempimenti, le diverse condizioni di cui attualmente si avvalgono, per disposizioni di legge concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le aziende private del gas, nonché le aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

Viene, inoltre, meglio disciplinato il sistema sanzionatorio per le omissioni di versamenti contributivi: il ritardato od omesso versamento (o il versamento parziale) vengono puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa rapportata al complesso dei versamenti non effettuati o effettuati con ritardo. Tale sanzione è stabilita nella misura corrispondente agli interessi calcolati al tasso del 15 per cento annuo. A questa sanzione amministrativa l'articolo 58 aggiunge, riprendendo una norma contenuta nella legge 4 aprile 1952, n. 218, ed estendendola all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'ammenda da lire 3.000 a lire 60.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

Accogliendo un principio contenuto nei decreti concernenti la riforma tributaria, infine, l'ultimo comma dell'articolo stabilisce, per i casi più gravi rappresentati da evasioni contributive superiori a lire 10.000.000 mensili derivanti da denunce infedeli, false registrazioni sui libri di lavoro, ecc., l'arresto da tre mesi a tre anni. Per evasioni superiori a lire 20 milioni mensili la reclusione non può essere inferiore a un anno.

L'articolo 28 dispone la trasformazione dei contributi base in contributi a percentuale sulla retribuzione. L'articolo 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1969, com'è noto, prevedeva esplicitamente l'eliminazione delle marche assicurative per il versamento della contribuzione base in materia di assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la disoccupazione, la tubercolosi e per l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Il sistema più semplice per attuare la disposizione sopra citata, è parso quello di percentualizzare, con riferimento alla retribuzione, l'attuale importo dei contributi base corrispondente alle varie classi di retribuzione; la relativa aliquota percentuale è destinata ad essere sommata alla già vigente aliquota percentuale dei relativi contributi integrativi evitando alle aziende l'onere della determinazio-

ne del contributo base dovuto per il singolo lavoratore e facilitando al tempo stesso i controlli a carico degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 29, come necessario completamento delle disposizioni del precedente articolo 23, che prevedono il versamento dei contributi oggetto della riscossione unificata a mezzo di semplici bollettini di conto corrente, sancisce l'obbligo, per i datori di lavoro, della presentazione di una denuncia nominativa contenente i dati necessari all'ente collettore per eseguire il riscontro dell'esattezza dei versamenti eseguiti e, soprattutto, per costituire e aggiornare l'anagrafe dei lavoratori, da utilizzare ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni previdenziali ad essi spettanti.

Tale denuncia sostituisce ed unifica gli adempimenti di tipo analogo che i datori di lavoro devono attualmente eseguire distintamente nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e realizza, quindi, anche sotto questo aspetto, una notevole semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro.

La presentazione della denuncia è stabilita dallo stesso articolo con periodicità trimestrale, entro il mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre allo scopo di evitare che la presentazione delle denunce, da parte di tutte le aziende operanti sul territorio nazionale, sia concentrata soltanto in determinati mesi dell'anno con evidenti pregiudizievole conseguenze sul regolare andamento delle operazioni di acquisizione e di elaborazione dei dati da parte dell'ente collettore. Si è ritenuto tuttavia opportuno non ancorare il periodo di riferimento della denuncia a trimestri prestabiliti (ad esempio il trimestre solare).

È stata, pertanto, attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la competenza a determinare — ferma restando la scadenza trimestrale — i trimestri di riferimento delle denunce, con facoltà di differenziare i trimestri stessi di provincia in provincia, ovvero in relazione al settore di appartenenza delle aziende.

Il quarto e quinto comma dell'articolo in esame — adeguandosi all'attuale realtà operativa del mondo imprenditoriale, che si basa sulla sempre più generalizzata utilizzazione di tecniche di elaborazione automatica dei

dati — disciplinano le modalità di comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle informazioni da parte delle aziende che dispongono o si servono di centri elettronici: la norma prevede, infatti, che tali aziende forniscano all'ente collettore le notizie di cui è prevista l'indicazione con la denuncia trimestrale direttamente su supporto magnetico o meccanografico.

Si realizzano in tal modo semplificazioni negli adempimenti a carico delle suddette aziende, una maggiore tempestività nella disponibilità delle informazioni e, infine, economie di spese da parte dell'ente collettore, in quanto si evitano, in tali casi, i costi per l'acquisizione ed il trasferimento negli archivi magnetici dell'INPS delle informazioni contenute nei documenti cartacei.

L'articolo in esame prevede, infine, una sanzione pecuniaria in caso di omessa o non tempestiva presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia trimestrale, ovvero dei supporti magnetici o meccanografici prima citati: la misura di tale sanzione (lire 10.000 per ciascun lavoratore) è stata determinata avuto riguardo alla necessità di porre un'efficace remora ad eventuali inadempienze, tenuto conto che dalla disponibilità delle informazioni dipende, in pratica, la possibilità dell'ente collettore di costruire e aggiornare le posizioni assicurative dei singoli lavoratori.

L'articolo 30 stabilisce uno degli indispensabili presupposti per la realizzazione del sistema di riscossione unificata, prevedendo l'istituzione, presso l'INPS, di un'unica anagrafe delle aziende aventi obblighi contributivi nei confronti dell'INPS medesimo, dell'INAM e dell'INAIL e delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

A tale risultato la disposizione in esame perviene sia ponendo a carico dell'INAM, dell'INAIL e delle citate Casse mutue di malattia l'obbligo di fornire all'INPS anche le notizie e i dati già registrati nei rispettivi archivi sia prevedendo che gli adempimenti relativi alla iscrizione delle nuove aziende siano d'ora innanzi eseguiti dai datori di lavoro presso lo INPS sulla base di un'unica denuncia.

In tal modo viene anche a realizzarsi una notevole semplificazione negli adempimenti dei datori di lavoro che potranno intrattenere presso un unico ufficio i rapporti con tutti gli enti interessati alla riscossione unificata.

L'articolo in esame, come logica conseguenza dell'acquisizione e memorizzazione da parte dell'INPS, sui propri archivi magnetici, dei dati relativi ai singoli lavoratori, comuni-

cati dai datori di lavoro con le denunce trimestrali od i supporti magnetici o meccanografici di cui al precedente articolo 29, sancisce infine la costituzione, presso lo stesso INPS, di un'anagrafe unica dei lavoratori.

Tale articolo predispone quindi due strumenti di rilevante importanza, sia ai fini degli adempimenti contributivi (con particolare riguardo per l'azione contro le evasioni) ed assicurativi (per la maggiore tutela del lavoratore assicurato), sia come fonte di dati per la programmazione economica. Sarà infatti possibile conoscere con assoluta tempestività ogni notizia relativa all'andamento dell'occupazione, alle ore lavorate, alle retribuzioni corrisposte (ordinarie, per ore straordinarie, per gratifiche, ecc.) ed ogni altro dato connesso con la produzione.

Di particolare importanza anche la previsione di un raccordo tra anagrafe dei lavoratori ed anagrafe tributaria, che consentirà la reciproca conoscenza dei dati utili tanto all'amministrazione finanziaria quanto agli enti previdenziali.

Con lo stesso articolo viene, inoltre, disposto che l'autorizzazione all'accentramento dei versamenti dei contributi presso una sola sede, per le aziende che abbiano più filiali, stabilimenti, ecc. debba essere concessa contemporaneamente per i tre enti previdenziali (INPS, INAM, INAIL).

La norma contenuta nell'articolo 31 è la logica conseguenza dell'attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale del compito di ricevere le denunce e di riscuotere i contributi di pertinenza di altri istituti di assicurazione sociale. La norma, in sostanza, evita la molteplicità di giudizi per le controversie in materia di contributi di competenza dei diversi istituti riscossi unitariamente dall'INPS.

Coerente con tale impostazione è anche la norma di cui al successivo articolo 32 che attribuisce all'INPS il compito di vigilanza in materia di accertamento e riscossione unificata dei contributi.

Restano ferme, naturalmente, le competenze istituzionali in materia dell'Ispettorato del lavoro.

La potestà di decisione dei ricorsi riguardanti la riscossione unificata è attribuita al Comitato esecutivo dell'INPS che decide in unica istanza.

L'ultimo articolo del Titolo III (articolo 33) fissa la decorrenza del nuovo sistema di ri-

scossione unificata stabilendo un'opportuna gradualità: per i contributi di pertinenza dell'INAM l'abbinamento avverrà entro il 31 dicembre 1974 secondo un piano che tenga conto delle esigenze degli istituti e delle aziende; per l'INAIL la riscossione unificata decorrerà dal 1° luglio 1975, mentre le operazioni relative all'accertamento, alla vigilanza e al contenzioso saranno oggetto di apposito decreto delegato (articolo 37).

Il Titolo IV contiene le norme di delega. Il ricorso a tale strumento è apparso necessario al fine di coordinare, dopo un'accurata indagine ricognitiva, quelle parti della normativa previdenziale che per la loro complessità tecnica e la delicatezza dei problemi, anche strutturali che sollevano, necessitano di ulteriori approfondimenti.

L'articolo 34 contiene le norme di delega intese a riordinare la materia dell'invalidità pensionabile al fine di garantire la migliore tutela dei lavoratori. Il decreto delegato, da emanarsi entro il 31 dicembre 1974, dovrà prevedere un secondo grado di invalidità per gli assicurati la cui capacità di lavoro si sia ridotta in misura pari o superiore al 90 per cento della normale capacità: in tale caso al pensionato sarà corrisposta un'integrazione della pensione corrispondente nella misura massima a 20 anni di anzianità contributiva. Ovviamente l'anzianità complessiva non potrà superare i quaranta anni e l'indennità non potrà essere corrisposta nel caso in cui il pensionato percepisca un reddito da lavoro.

Inoltre sarà introdotta la possibilità di erogare la pensione di invalidità anche nei casi in cui l'evento invalidante sia preesistente alla costituzione del rapporto assicurativo purché si sia avuto un aggravamento pari o superiore al 20 per cento della normale capacità di lavoro.

Lo stesso articolo, infine, prevede la delega al Governo per l'emanazione di norme che vietino il cumulo tra retribuzione e quota di aumento di pensione derivante dall'applicazione della scala mobile di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 35 delega il Governo ad attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del criterio del *pro rata*. Si vuole in tal modo consentire al lavoratore l'utilizzazione dei periodi di iscrizione o di contribuzione presso i vari regimi di previdenza e di quiete

scienza ai fini del diritto e della misura della pensione. È da notare al riguardo che in base all'attuale normativa in materia previdenziale, che molto spesso non consente i necessari coordinamenti tra i diversi regimi, avviene sovente che lavoratori trasferiti dall'uno all'altro settore (sia dall'impiego privato al pubblico, sia nell'ambito dello stesso impiego pubblico) non ottengano la pensione in quanto non raggiungono il relativo diritto per mancanza dei requisiti in ciascuna delle gestioni interessate.

Ciò stante, attesa la libertà di trasferimento, da parte del lavoratore, da una ad altra occupazione, il principio predetto postula, conseguentemente, la sua generalizzazione a tutti gli ordinamenti pensionistici obbligatori attualmente esistenti, sia nel settore del pubblico impiego, sia in quello del lavoro privato.

L'articolo 36 con la delega ad elaborare un testo unico delle disposizioni che regolano il regime pensionistico generale, realizzerà il coordinamento e la semplificazione della materia che appaiono necessari, attesa la sovrapposizione non sempre ordinata, dei testi normativi che si è venuta a determinare nel tempo.

L'articolo 37 attribuisce al Governo la delega ad emanare, entro il 30 giugno 1975, norme intese ad armonizzare la disciplina dell'accertamento dei contributi, della vigilanza e del contenzioso in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con la normativa vigente nei settori di pertinenza dell'INPS e dell'INAM, adottando una nuova disciplina unitaria dell'intera materia. Ciò agevolerà l'attuazione della riscossione unificata entro i termini previsti dall'articolo 33.

L'articolo 38 delega il Governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge intese ad unificare e modificare il sistema sanzionatorio attualmente vigente nel settore previdenziale mediante l'unificazione delle disposizioni di legge che sanzionano analoghi comportamenti omissivi e commissivi e una generale depenalizzazione del sistema stesso.

Con l'articolo 39 si intende accelerare la tendenza già in atto di trasformare i fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS da sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria in integrativi della medesima. Con questa delega il Governo attua, pertanto, la volontà già espressa dal Parlamento di unificare l'or-

dinamento previdenziale italiano riconducendo tutti i trattamenti pensionistici nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

La predetta trasformazione ha lo scopo di estendere la sfera degli iscritti al regime assicurativo generale e di applicare a tutti i lavoratori un'unica normativa previdenziale di base.

Peraltro, il trattamento pensionistico di cui attualmente beneficiano le categorie di lavoratori interessati, sarà mantenuto a titolo integrativo della pensione erogata dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 40 prevede la delega al Governo per la disciplina del passaggio all'INPS del personale dell'INAM e dell'INAIL addetto a mansioni di accertamento e riscossione dei contributi e di vigilanza, in relazione al trasferimento al primo dei compiti in materia attualmente svolti dagli altri due istituti.

L'articolo stesso prevede, che, nell'esercizio di tale delega, per la quale vengono previsti termini differenziati (per l'INAM, 31 dicembre 1974 e per l'INAIL, 30 giugno 1975) dovranno essere fatte salve, anche con la eventuale istituzione di ruoli separati o ad estinzione, le posizioni di carriera ed i diritti acquisiti sia del personale dell'Amministrazione ricevente, sia di quello trasferito. È anche prevista la possibilità di distacchi all'INPS di personale dell'INAM e dell'INAIL, al fine di evitare che la prima fase di attuazione della riscossione unificata possa stimolare nuove assunzioni di personale.

Gli articoli 43, 44 e 45 modificano la composizione e la competenza dei comitati regionali e la composizione dei comitati speciali dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

L'articolo 41 prevede l'attribuzione di compiti speciali da parte del presidente dell'istituto ad uno o più membri del comitato esecutivo. La norma trova la sua giustificazione nella necessità di operare un più stretto collegamento fra organi di gestione ed uffici.

Con l'articolo 42 viene integrata la normativa vigente in materia di approvazione delle delibere adottate dall'INPS e concernenti il personale, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, nel senso di prevedere l'obbligo per i Ministeri vigilanti di motivare l'eventuale reiezione delle delibere stesse e di precisare se il rilievo attenga al merito od alla legittimità dell'atto,

indicando, in tale ultima ipotesi, la norma legislativa o regolamentare, ovvero il principio generale di diritto che si ritengono violati.

Tale integrazione va connessa alla facoltà, già conferita al consiglio di amministrazione dell'INPS dal citato articolo 11, di procedere alla motivata conferma dei soli provvedimenti respinti per motivi di merito.

L'articolo 43, che disciplina la composizione dei comitati regionali dell'istituto, prevede l'inclusione in tali organi di quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi.

La modifica si giustifica con l'esigenza di riflettere in seno agli organi periferici dell'istituto, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, la composizione del consiglio di amministrazione.

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti viene portato da nove a dieci.

Lo stesso articolo amplia inoltre la competenza dei comitati regionali, sia come organi di decisione dei ricorsi (includendovi quelle per l'assicurazione contro la disoccupazione e per la tubercolosi), sia come organi di coordinamento dell'attività dei comitati provinciali.

L'articolo 46 detta norme per la valutazione dell'invalidità pensionabile, modificando l'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, che faceva riferimento alla capacità di guadagno. Si considera pertanto invalido il lavoratore la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno del 50 per cento delle sue normali capacità, purché da tale riduzione derivi una pari riduzione della capacità di guadagno, in relazione alla qualifica rivestita.

Con l'articolo 47 viene estesa l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, anche ai superstiti del personale iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali, all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, all'Istituto postelegrafonici e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. La facoltà di ricostituire la posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale viene anche attribuita al personale iscritto ai suddetti enti dispensato dal servizio, senza diritto alla pensione.

L'articolo 48 estende, con effetto retroattivo, la disciplina contenuta nell'articolo 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai titolari di pensione di reversibilità a carico di ogni altro trat-

tamento pensionistico che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per effetto di tale articolo, quindi, i titolari di pensione di reversibilità non integrata al trattamento minimo si vedono comunque garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta eventualmente loro spettante nell'assicurazione generale obbligatoria, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, secondo comma, lettera a), concernente l'individuazione dei soggetti ai quali è dovuta l'integrazione al trattamento minimo.

Con l'articolo 49 s'intende evitare sperequazioni di trattamento tra vecchi pensionati dello spettacolo, che hanno liquidato la pensione contributiva con l'aggiunta dell'assegno integrativo di pensione — a suo tempo concesso in attesa del riordinamento del trattamento previdenziale della categoria — e nuovi pensionati che liquidano la pensione con il sistema retributivo, di cui alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Senza il predetto assegno, infatti, le pensioni contributive subirebbero, in sede opzionale, una riduzione in considerazione del fatto che per le stesse il predetto decreto presidenziale n. 1420 del 1971 non ha previsto miglioramenti economici.

L'articolo 50 prevede un aumento dell'aliquota dei contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dei trattamenti minimi di pensione previsti dalla presente legge.

In conformità a quanto già operato con la legge n. 153 del 1969 per l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (che ha fuso le gestioni base e di adeguamento) l'articolo 51 dispone la fusione delle gestioni base e di adeguamento delle assicurazioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti.

Si ottiene così il risultato, positivo anche ai fini della compilazione di chiari bilanci preventivi e consuntivi, di avere tre gestioni speciali (rispettivamente per i lavoratori autonomi agricoli, per gli artigiani, per i commercianti), invece delle sei (tre per la quota base e tre per la quota di adeguamento) attualmente esistenti.

La norma dell'articolo 52 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'assoggettabilità, ai contributi sociali obbligatori, dell'indennità integrativa speciale corrisposta al personale non di ruolo ed ai salariati dello Stato. Viene in tal modo ad essere eliminata un'evidente sperequazione per quanto riguarda il trattamento pensionistico, tra i dipendenti pubblici e quelli dello Stato iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Com'è noto, infatti, la non assoggettabilità dell'indennità integrativa speciale ai contributi previdenziali ed assistenziali — disposta dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 — contrasta con l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 che considera, per retribuzione, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali « tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro ».

L'articolo 53 del provvedimento sostituisce le disposizioni di cui all'articolo 56, lettera a) n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, in cui è stabilito che i periodi di malattia sofferta da lavoratori assicurati per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono riconosciuti utili agli effetti del diritto e della misura della pensione a carico dell'assicurazione medesima purché complessivamente non eccedano i 12 mesi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel dare attuazione a tali norme, si è attenuto al criterio di escludere dal riconoscimento, ai fini predetti, i periodi caratterizzati da malattia di natura definitivamente invalidante allorché il riconoscimento di detti periodi sia determinante per il perfezionamento del requisito di contribuzione richiesto per conseguire il diritto alla pensione di invalidità.

È stato osservato che il criterio attualmente seguito, oltre a non trovare riscontro nelle disposizioni dell'articolo 56 del ricordato regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è informato a principi riferibili alle assicurazioni private, non rispondenti all'attuale concezione della natura e delle finalità delle assicurazioni sociali e preclude a molti lavoratori la possibilità di usufruire del beneficio dell'utilizzazione dei periodi di malattia ai fini del conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria.

Per tali considerazioni, si è ritenuto di inserire nel provvedimento una precisa disposizione.

L'*articolo 54* stabilisce che la comune protezione della copertura assicurativa, prevista per sei mesi ai fini dell'assistenza sanitaria in favore dei sospesi e disoccupati a decorrere dalla data di sospensione o di disoccupazione sussiste quando siano venuti a cessare i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale previsti dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 e 8 agosto 1972, n. 464.

La norma è pertanto intesa a garantire una migliore tutela dei lavoratori che versano in situazioni di particolare bisogno in conseguenza di crisi settoriali o locali della produzione che abbiano colpito le imprese nelle quali i lavoratori sono occupati.

In particolare, con tale articolo si soddisfa l'esigenza di garantire un'assistenza sanitaria in forma diretta in tutte le ipotesi in cui, essendo venuti a cessare i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale, costituenti titolo per l'assistenza ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata legge n. 464, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di proroga dei trattamenti stessi.

Con l'*articolo 55*, nel quadro dell'unificazione dei termini di pagamento e di lotta all'evasione contributiva, si stabiliscono nuovi, più congrui termini di prescrizione per gli assegni familiari. La norma eleva da due a cinque anni il termine di prescrizione in materia di assegni familiari, in armonia con l'orientamento attuale tendente ad ampliare i margini di tempo per l'esercizio delle azioni concernenti il conseguimento dei diritti previdenziali.

Il nuovo termine — analogamente a quello esistente per le altre forme di assicurazione sociale — è fissato in cinque anni e vale sia per il pagamento dei contributi alla Cassa assegni familiari, sia per la richiesta del rimborso degli assegni familiari anticipati dal datore di lavoro al lavoratore, sia ai fini della richiesta di assegni da parte del lavoratore stesso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'INAM deve provvedere direttamente all'erogazione della indennità economica di malattia.

Al fine di ridurre sempre più i termini di liquidazione della predetta indennità ai la-

voratori ammalati, l'*articolo 56* prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAM, possano essere stabiliti sistemi diversi per l'erogazione della indennità economica di malattia, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori.

Uno di tali sistemi potrebbe essere, in analogia a quanto previsto per gli assegni familiari, quello della anticipazione ai lavoratori dell'indennità da parte dei datori di lavoro e del conguaglio delle somme anticipate con il primo versamento dei contributi dovuti all'INAM.

L'*articolo 57* si propone di regolare *ex novo* la materia dei recuperi di somme indebite, con una disciplina uniforme per le prestazioni economiche erogate dall'INPS allo scopo di eliminare le attuali incertezze e difficoltà, derivanti dalla necessità di applicare tuttora, in particolare in materia di pensioni, disposizioni quali l'*articolo 80* del regio decreto-legge 28 agosto 1924, emanato in tutt'altro contesto normativo.

A tal fine è previsto che il recupero per prestazioni indebite è possibile in via permanente e indipendentemente dalle cause che hanno dato luogo al pagamento, entro un termine prestabilito dal momento in cui l'indebito si è verificato o da quello, successivo, in cui l'INPS sia venuto a conoscenza delle cause che lo hanno determinato.

Il recupero è invece ammesso senza limiti di tempo quando l'indebito sia stato provocato da un fatto per il quale sia intervenuta una sentenza di condanna penale passata in giudicato, a carico del percipiente.

L'*articolo 58*, infine, stabilisce per il datore di lavoro che non provvede entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi soggetti alla riscossione unificata o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, in aggiunta alle sanzioni previste dagli articoli 27 e 29, la pena dell'ammenda, determinandola in una somma non inferiore a lire 3.000 e non superiore a lire 60.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE

CAPO I.

MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE.

ART. 1.

(Lavoratori dipendenti).

A decorrere dal 1° gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di lire 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1974 degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 2.

(Lavoratori autonomi).

A decorrere dal 1° gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono elevati a lire 34.800.

Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonché gli aumenti derivanti dalla applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 3.

(Pensione sociale).

A decorrere dal 1° gennaio 1974, i primi tre commi dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati ma non legalmente ed effettivamente separati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire 960.000 annue, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di lire 25.850 ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile.

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

Non hanno diritto alla pensione sociale:

1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari;

2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri.

La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi lire 336.050 annue.

Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a lire 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente articolo 19.

I limiti di lire 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente articolo 19 ».

Il sesto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti:

« La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti ».

ART. 4.

(Maggiorazioni delle pensioni).

Con effetto dal 1° gennaio 1974, ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché ai beneficiari degli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, competono, per le persone di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e all'articolo 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 5.

(Ciechi civili).

La pensione, non reversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata:

da lire 32.000 a lire 38.000 mensili per i ciechi assoluti;

da lire 18.000 a lire 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

La pensione, non reversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge è determinata nelle seguenti misure:

lire 22.000 mensili per i ciechi assoluti;

lire 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da lire 18.000 a lire 22.000.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

ART. 6.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili).

La pensione non reversibile e l'assegno a vita di cui al precedente articolo 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960.000 annue.

Tale importo è aumentato di lire 360.000 per i possessori di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Le condizioni economiche di cui al precedente comma valgono anche per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L'indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile, prevista dall'articolo 7 della citata legge, spetta, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 1.920.000 annue.

Tale importo è aumentato di lire 360.000 per i possessori di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

ART. 7.

(Mutilati ed invalidi civili).

La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa,

è elevata a lire 325.000 annue. Gli importi di lire 18.000 di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a lire 25.000.

L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 22.000 mensili.

L'assegno di accompagnamento in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 22.000 mensili.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

ART. 8.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili).

Le condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidità e per l'assegno mensile di cui al precedente articolo 7 ai mutilati ed invalidi civili, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sono quelli previsti nel precedente articolo 3 per la concessione della pensione sociale.

L'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, di cui al precedente articolo 7, è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960.000 annue.

Tale importo è aumentato di lire 360.000 per i possessori di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

ART. 9.

(Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti).

A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 25.000 mensili.

Con effetto dalla stessa data l'importo di lire 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 è elevato a lire 25.000.

ART. 10.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti).

L'assegno mensile di assistenza di cui al precedente articolo 9 spetta ai sordomuti, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960.000 annue.

Tale importo è aumentato di lire 360.000 per i possessori di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

ART. 11.

(Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche).

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 6, 8 e 10 della presente legge devono essere corredate da una dichiarazione dell'interessato e da questi sottoscritta, concernente la sussistenza delle condizioni economiche richiesta dalla legge per la erogazione, su moduli conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il mese di ottobre 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Gli accertamenti delle condizioni economiche per la concessione delle provvidenze di cui al primo comma, sono richiesti trasmettendo d'ufficio i sopraindicati moduli ai competenti uffici finanziari.

Per le provvidenze da erogare ai sensi della presente legge nel corso dell'anno 1974, gli accertamenti relativi al possesso di redditi sono compiuti in relazione alle norme vigenti nell'anno 1973.

CAPO II.

MIGLIORAMENTI DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E DEGLI ASSEGNI FAMILIARI.

ART. 12.

(Indennità di disoccupazione ordinaria).

A decorrere dal 1° gennaio 1974, la misura della indennità giornaliera di disoccupazione, di cui all'articolo 5 del decreto-leg-

ge 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 310, ivi comprese le indennità poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, è elevata a lire 800.

ART. 13.

(Assegni familiari).

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono così modificate:

Tabella A):

per ciascun figlio lire 1.860 settimanali;
per il coniuge lire 1.860 settimanali;

Tabelle B) e C):

per ciascun figlio lire 8.060 mensili;
per il coniuge lire 8.060 mensili.

ART. 14.

(Requisiti per gli assegni familiari).

L'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.

Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventesimo anno di età, qualora frequenti l'Università.

Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età ».

ART. 15.

(Incompatibilità degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia).

Gli assegni familiari relativi a pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le quote di maggiorazione per carichi familiari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi previsti per le persone di cui agli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, e 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, spettano una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono compatibili con gli assegni familiari e con altri trattamenti di famiglia comunque denominati, a chiunque spettanti in forma di legge, per lo stesso beneficiario.

Qualora sussista il diritto a trattamenti diversi è data facoltà di opzione per il trattamento di importo più favorevole.

Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani, titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

TITOLO II

FINANZIAMENTI

ART. 16.

(Lavoratori dipendenti).

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato nella misura del 20,10 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,45 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,65 per cento a carico del lavoratore.

Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.

La misura del contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'arti-

colo 8 della legge 31 dicembre 1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito, in base all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

ART. 17.

(Artigiani e commercianti).

Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, nella misura di lire 2.400 mensili.

ART. 18.

(Lavoratori agricoli).

Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonché dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, nella misura di lire 82 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

Con la stessa decorrenza il contributo base dovuto per le donne e i ragazzi, per ogni giornata di iscrizione nella gestione predetta, è fissato nella stessa misura prevista per gli uomini.

ART. 19.

(Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti, iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);

3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia;

4) 5 per cento per le cooperative, qualunque sia l'attività esercitata, allorché le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro.

Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali e artigiane tessili, fino alla scadenza prevista dall'articolo 20, primo comma, della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota del contributo è fissata nella misura del 4,85 per cento.

Le aliquote contributive di cui sopra possono essere variate, in relazione alle esigenze finanziarie delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro, indicati nei punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo, si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

Per gli operai di cui al comma precedente l'aliquota contributiva per la Cassa unica per gli assegni familiari è calcolata sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, sono abrogati il secondo comma dell'articolo 20 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e l'articolo 67 del testo unico delle norme sugli assegni familiari nella parte che risulta incompatibile con il presente articolo.

ART. 20.

(*Minimali*).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, il limite minimo di retribuzione giornaliera, istituito dall'articolo 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218,

ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale ed esteso dall'articolo 5 della legge 31 marzo 1954, n. 117, ai contributi dovuti per la Cassa unica per gli assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni e per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, il salario medio stabilito ai sensi degli articoli 35 e 62 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, il salario convenzionale previsto dal primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché l'imponibile contributivo determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono elevati, per tutte le contribuzioni previste dalle leggi citate, a lire 1.000.

Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Sono abrogate tutte le norme anteriori alla presente legge, concernenti il limite minimo di retribuzione giornaliera, nonché la prima classe di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

ART. 21.

(Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale farà fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge:

relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 12 mediante:

a) il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 16, 17 e 18;

b) le disponibilità derivanti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con il trasferimento alla Cassa unica per gli assegni familiari degli oneri corrisposti ai titolari di pensione per i familiari a carico;

c) le disponibilità derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per effetto delle norme di cui all'articolo 22;

d) le disponibilità accertate nella gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

e) l'apporto aggiuntivo dello Stato di cui al successivo articolo 23;

relativamente agli articoli 4 e 13, con il maggior gettito contributivo derivante dalla applicazione dell'articolo 19 della presente legge.

ART. 22.

(Assunzione a carico dello Stato delle spese per taluni servizi).

A decorrere dal 1° gennaio 1975 sono abrogati:

a) l'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge medesima è assunta a totale carico dello Stato;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, quale risulta dalla legge 13 luglio 1965, n. 846, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale e tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono assunte a totale carico dello Stato;

c) la legge 30 ottobre 1971, n. 909.

ART. 23.

(Apporti dello Stato per il Fondo sociale e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto all'articolo 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato con l'articolo 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, viene ulteriormente aumentato per gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi.

Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma è determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire.

L'attribuzione degli apporti autorizzati al Fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali resta stabilita nel triennio 1974-1976 negli importi risultanti dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 24.

(Fonti di copertura).

All'onere di lire 151 miliardi derivante al bilancio dello Stato per l'anno 1974 dall'applicazione dell'articolo 23 ed a quello di lire 42 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 5, 7 e 9 della presente legge si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III**ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE UNIFICATA DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI****ART. 25.**

(Riscossione unificata).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, secondo le norme indicate negli articoli seguenti, all'accertamento ed alla riscossione unificata dei contributi di pertinenza delle proprie gestioni e di quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Sono soggetti all'accertamento e alla riscossione unificata i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi, per gli assegni familiari, per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria, per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale; i contributi per l'assicurazione contro le malattie, per la tutela delle lavoratrici madri, di solidarietà

e di assistenza malattia ai pensionati, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nonché ogni altro contributo obbligatorio o facoltativo riscosso dai predetti enti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede altresì, con la decorrenza prevista al successivo articolo 33, alla riscossione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 26.

(Rapporti tra gli enti).

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 19 l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a versare all'Istituto nazionale assicurazione malattia ed all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro una somma a titolo di acconto, pari ad un dodicesimo dell'importo complessivo dei contributi e premi riscossi nell'esercizio precedente da ciascuna sede provinciale, aumentato o diminuito dell'aliquota percentuale corrispondente alla variazione media nazionale del gettito contributivo risultante dai bilanci di previsione dei suindicati enti per l'anno in corso.

I rapporti finanziari fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale da una parte e l'Istituto nazionale assicurazione malattia e l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro dall'altra saranno regolati con l'apertura di un conto corrente tenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al tasso del 5 per cento annuo. I contributi ripartiti sulla base delle informazioni contenute negli elenchi trimestrali, di competenza dell'Istituto nazionale dell'assicurazione malattia e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, saranno accreditati con valuta il giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale procederà alla liquidazione del conto per le operazioni eseguite fino al 31 gennaio di ciascun anno entro il successivo 30 aprile, o con diverse periodicità da convenirsi tra gli istituti.

Le somme riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di sanzioni civili, ammende, interessi di mora, interessi di differimento e di dilazione sono ripartite tra gli istituti interessati alla fine di ciascun anno finanziario in proporzione ai contributi riscossi.

All'Istituto nazionale della previdenza sociale verrà riconosciuto da parte dell'Istituto nazionale assicurazione malattie e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro un rimborso per le spese sostenute per gli adempimenti di cui al precedente articolo 25. La misura del rimborso sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i consigli di amministrazione degli enti interessati.

ART. 27.

(Versamento dei contributi).

I datori di lavoro, per i contributi di cui alla presente legge, sono tenuti ad eseguire il versamento di un acconto non inferiore al 90 per cento dell'importo dei contributi medesimi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni sulle quali devono essere calcolati i contributi e il versamento del relativo saldo entro la fine dello stesso mese.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative delle aziende stesse, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga, fino ad un massimo di quindici giorni, del termine previsto dal comma precedente per il versamento del saldo.

I versamenti di cui ai commi precedenti devono essere eseguiti a mezzo bollettini in conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o mediante altro idoneo sistema di versamento stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nell'ambito di ciascun trimestre di riferimento delle denunce di cui al successivo articolo 29, i datori di lavoro che nel primo e nel secondo mese del trimestre abbiano eseguito versamenti in misura superiore all'importo dei contributi dovuti per lo stesso mese, hanno titolo a conguagliare tali eccedenze sulle somme dovute per il secondo o il terzo mese del trimestre.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 restano ferme le disposizioni in materia di premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rateizzazione dei premi e contributi di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124, può essere concessa con scadenze periodiche coincidenti con i termini di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a pagare, oltre ai contributi, una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile.

Detta somma aggiuntiva è determinata in misura corrispondente agli interessi semplici al tasso del 15 per cento annuo calcolati sull'ammontare dei contributi non versati o versati in meno rispetto alla misura dell'acconto o del saldo di cui al primo comma, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui detti contributi dovevano essere versati fino al giorno del pagamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle aziende private del gas, nonché alle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

Ferme restando le disposizioni di cui al sesto e settimo comma, quando nei documenti di lavoro o nei libri contabili in possesso dell'azienda vengono rilevate registrazioni non rispondenti in tutto o in parte alla realtà nonché nei casi di denunce infedeli, i responsabili sono puniti, se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 10 milioni, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 20 milioni la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un anno.

ART. 28.

(Contributi base).

Per i datori di lavoro nei confronti dei quali si applica il sistema unificato di riscossione, l'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è soddisfatto mediante applicazione delle seguenti aliquote:

0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.

Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1° maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A) e B) del citato decreto.

L'articolo 5, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

ART. 29.

(*Denunce trimestrali*).

Il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, delle retribuzioni individuali soggette a contribuzione, nonché di tutti i dati necessari all'attuazione della presente legge, con le modalità stabilite dallo stesso Istituto, con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre.

I trimestri di riferimento degli elenchi di cui al precedente comma sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di differenziarli di provincia in provincia ovvero in relazione al settore di appartenenza delle aziende.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga del termine previsto dal primo comma fino a un massimo di 15 giorni.

Sono esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui al presente articolo i datori di lavoro che dispongono e si servono di centri per l'elaborazione automatica dei dati.

In tal caso, le notizie e i dati, di cui è prevista la denuncia con gli stessi elenchi, devono essere forniti all'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente sul supporto magnetico e meccanografico adottato dalle aziende, con le modalità, la periodicità e nei termini stabiliti dall'anzidetto Istituto, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini di cui ai precedenti commi alla denuncia dei lavoratori occupati, e denunci dati retributivi diversi da quelli effettive, a mezzo degli elenchi o dei supporti di cui al presente articolo, è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari a

lire 10.000 per ciascun lavoratore cui si riferisce la inadempienza.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono tenute a comunicare, entro il mese di gennaio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente all'elenco di cui al primo comma.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Copia delle denunce deve essere rimessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 30.

(Anagrafi dei lavoratori e dei datori di lavoro):

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono costituite le anagrafi unificate dei lavoratori e dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di cui al precedente articolo.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno concordate con lo stesso Istituto, i dati e gli elementi necessari per la attuazione di quanto disposto al precedente comma.

Con decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale sarà disciplinato il coordinamento tra le anagrafi di cui al primo comma del presente articolo e l'anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Gli adempimenti riguardanti l'iscrizione dei datori di lavoro sono eseguiti, sulla base di un'unica denuncia, presso gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le autorizzazioni ad accentrare gli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono concesse dall'Ispettorato provinciale del lavoro alle aziende che operano con più stabilimenti, filiali, cantieri od altre dipendenze secondo le modalità stabilite di concerto con l'Istituto e debbono riferirsi a tutta la contribuzione oggetto della riscossione unificata.

ART. 31.

(Procedure di recupero dei contributi).

È attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la facoltà di concedere ai datori di lavoro, secondo le modalità di cui al-

l'articolo 4, n. 24, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, rateazioni di pagamento per la estinzione di debiti contributivi e dei relativi accessori, riguardanti oltre che le proprie gestioni anche quelle di pertinenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per conto del quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale stesso cura la riscossione dei contributi.

È altresì attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere al recupero, anche in via giudiziale, dei crediti per contributi e accessori di cui alla presente legge.

ART. 32.

(Vigilanza e contenzioso).

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, i compiti di vigilanza attribuiti dalle vigenti norme all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione malattie in ordine all'accertamento ed alla riscossione dei rispettivi contributi sono assunti, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi medesimi, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al quale altresì è attribuito il potere di porre in essere atti interruttivi dei termini della prescrizione relativi ai contributi.

I ricorsi amministrativi in materia di inquadramento delle aziende e di accertamento e riscossione unificata dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione malattie, ivi comprese le questioni concernenti la sussistenza del rapporto di lavoro, sono decisi in un unico grado dal Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il termine per ricorrere al predetto comitato contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella materia di cui al precedente comma è fissato in 90 giorni.

ART. 33.

(Decorrenza procedura unificata).

Le disposizioni contenute nel presente titolo trovano applicazione:

a) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. L'attuazione delle disposizioni in materia di denuncia e versamento dei con-

tributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie può essere differita ad una data successiva, ma comunque non posteriore al 31 dicembre 1974 ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, accerti con proprio decreto l'esistenza di esigenze tecniche che non rendano possibile l'immediata applicazione delle suddette disposizioni;

b) a decorrere dal 1° luglio 1975 per i contributi dovuti all'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per ogni altro contributo obbligatorio o facoltativo riscosso dal predetto Istituto.

TITOLO IV

DELEGHE AL GOVERNO

ART. 34.

(Invalidità pensionabile. Titolari di trattamenti pensionistici che prestano attività lavorativa).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1974, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, uno o più decreti aventi forza di legge intesi a:

a) attuare una più equa regolamentazione della invalidità pensionabile nei casi in cui l'evento invalidante preesista all'instaurazione del rapporto assicurativo, riconoscendo il diritto alla pensione di invalidità nei casi in cui si sia verificata un'ulteriore riduzione della capacità di lavoro in misura non inferiore al 20 per cento;

b) introdurre un secondo grado di invalidità per gli assicurati la cui capacità di lavoro sia ridotta permanentemente in misura superiore al 90 per cento. La pensione verrà calcolata considerando utili, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in aggiunta agli anni coperti da contribuzione, quelli compresi tra la data della domanda della pensione medesima e la data di compimento dell'età pensionabile fino ad un massimo di 20 anni. La pensione di invalidità non

dovrà essere compatibile con l'esercizio di attività retribuita svolta alle dipendenze di terzi o in forma autonoma;

c) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli Istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;

d) prevedere che gli aumenti di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non sono compatibili con l'esercizio di attività retribuita svolta alle dipendenze di terzi o in forma autonoma.

ART. 35.

(Pensione unica).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1975, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme intese ad attuare il principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del criterio del *pro rata* o, se più favorevole all'interessato, mediante l'applicazione della normativa vigente nella gestione previdenziale in cui si è contribuito per ultimo per almeno un triennio; alla gestione medesima dovranno affluire i contributi versati alle altre gestioni incrementati dell'interesse del 4,50 per cento annuo.

La potestà legislativa delegata di cui al comma precedente sarà esercitata sentito, altresì, il parere delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 36.

(Delega per la compilazione del testo unico delle norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1975, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'as-

sicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, dell'assicurazione per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette integrazioni dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione e accreditamento dei contributi previdenziali, nonché la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni.

La potestà legislativa delegata di cui al primo comma sarà esercitata sentito, altresì, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 37.

(Delega per l'applicazione delle norme sull'accertamento, la vigilanza e il contenzioso in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1975, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, norme modificative ed integrative delle vigenti disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per consentire l'accertamento, la vigilanza ed il contenzioso in materia contributiva da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tali norme, sulla base delle disposizioni vigenti nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovranno essere dirette a prevedere una disciplina unitaria della materia che tenga peraltro conto delle peculiarità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 38.

(Delega al Governo per l'unificazione e la modificazione del sistema sanzionatorio in materia previdenziale).

Allo scopo di coordinare le disposizioni contenute in leggi emanate in tempi successivi e di adeguarle alle nuove esigenze imposte

dalla riscossione unificata dei contributi ed altresì nell'intento di abbreviare le procedure e di alleggerire il lavoro degli Uffici giudiziari, degli Uffici del registro e degli Istituti previdenziali ed assistenziali, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1975, norme intese ad unificare e modificare il sistema sanzionatorio contenuto nelle disposizioni di legge che disciplinano tutte le forme di previdenza e di assistenza obbligatoria attualmente in vigore.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi:

a) unificare le disposizioni di legge che disciplinano e sanzionano un analogo comportamento omissivo o commissivo;

b) eliminare — salvo le ipotesi di cui agli articoli 27, ultimo comma, e 58 della presente legge — la sanzione penale sostituendola con una sanzione amministrativa di importo fisso e definitivo e comunque non superiore a lire 1.000.000;

c) determinare gli organi competenti all'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative, assicurando in ogni caso adeguate forme di contestazioni degli addebiti;

d) stabilire le modalità di recupero delle sanzioni amministrative e la destinazione dei loro proventi nonché quella delle ammende per le ipotesi in cui verrà conservata la sanzione penale.

ART. 39.

(Trasformazione dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1976, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, uno o più decreti aventi valore di legge intesi a trasformare i Fondi speciali di previdenza, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, in integrativi della medesima.

Le norme dovranno prevedere la ricostituzione, nella predetta assicurazione generale

obbligatoria, delle singole posizioni assicurative, nonché disciplinare i trattamenti integrativi che dovranno comunque garantire prestazioni non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per i Fondi suddetti.

La potestà legislativa delegata di cui al primo comma sarà esercitata sentito, altresì, il parere delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 40.

(Trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, è delegato ad emanare con decreti aventi forza di legge, norme intese a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro addetto al servizio di accertamento e riscossione dei contributi ed ai settori ispettivi di vigilanza, che si renda disponibile in relazione al trasferimento dei compiti suddetti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le norme medesime devono prevedere, anche mediante l'eventuale istituzione di ruoli separati o ad esaurimento, la salvaguardia delle posizioni di carriera e dei diritti acquisiti sia dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro sia dal personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il decreto per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1974, quello per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro entro il 30 giugno 1975.

In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma precedente l'Istituto nazionale della previdenza sociale può richiedere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il temporaneo distacco del personale strettamen-

te indispensabile al primo avviamento delle operazioni riguardanti l'attuazione dei compiti di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO V

RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI
COLLEGIALI DELL'INPS

ART. 41.

(Attribuzione compiti speciali ai componenti del comitato esecutivo dell'INPS).

Nell'ambito delle competenze del comitato esecutivo il presidente dell'Istituto può attribuire ad uno o più membri dello stesso comitato il compito di seguire l'attività di determinati settori dell'Istituto medesimo.

Nell'espletamento di tale incarico, i cui risultati dovranno essere riferiti al comitato esecutivo, il consigliere incaricato si avvarrà dei competenti servizi della direzione generale, operando in stretto collegamento con il direttore generale o il vice direttore generale da questi incaricato.

ART. 42.

(Controllo sugli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

I Ministeri vigilanti, qualora restituiscano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il riesame da parte del consiglio di amministrazione, le deliberazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, devono darne adeguata motivazione, precisando se il rilievo attenga al merito ovvero alla legittimità dell'atto.

Ove il rilievo attenga alla legittimità dell'atto, questo dovrà contenere l'indicazione specifica delle norme di legge, di regolamento, ovvero dei principi generali di diritto che si ritengono violati.

ART. 43.

(Composizione e competenze dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale composto da:

1) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti aziendali;

2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;

3) quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un dirigente dell'Istituto con voto consultivo.

Il comitato nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione del comitato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, nomina nel proprio seno il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.

Il presidente può delegare al vice presidente particolari funzioni inerenti alla sua carica; in caso di assenza o di impedimento, l'esercizio delle funzioni del presidente, è assunto dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio delle funzioni vicarie è assunto dal membro del comitato più anziano di età.

In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette il comitato delibera la sostituzione con le modalità e alle condizioni fissate al secondo comma. Il comitato è convocato per la sostituzione del presidente entro un mese dalla data in cui la vacanza della carica si è determinata.

Il comitato regionale dell'Istituto è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella regione; quelli di cui al punto 4) sono designati dai rispettivi Ministeri; il membro di cui al punto 5) è designato dal direttore generale dell'Istituto.

Il decreto di costituzione del comitato regionale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Spetta al comitato regionale decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le decisioni dei comitati provinciali, compresi nella regione, concernenti le pensioni dell'as-

sicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, la pensione sociale e le prestazioni a carico della « Mutualità pensioni », dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi.

Il comitato regionale, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, provvede altresì:

a) ad esaminare i problemi che insorgono nell'ambito della circoscrizione territoriale in ordine all'applicazione della normativa previdenziale ed a segnalare al consiglio di amministrazione le questioni di principio da risolvere;

b) a svolgere l'attività di ricerca e di studio per integrare le risultanze degli esami svolti dai comitati provinciali sulla situazione socio-economica delle rispettive province, per fornire al consiglio di amministrazione e ai comitati provinciali elementi di valutazione per l'articolazione territoriale delle sedi zonali, per promuovere gli interventi in materia di cura e prevenzione dell'invalidità pensionabile;

c) a promuovere incontri per il coordinamento e lo scambio di esperienze tra i comitati provinciali;

d) a mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, degli enti di patronato e, in generale, degli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le istanze degli interessati per gli aspetti che attengono a tale attività;

e) a predisporre, oltre alla relazione mensile per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 13, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, per il consiglio di amministrazione con periodicità semestrale, una relazione illustrativa dell'attività svolta;

f) ad attuare i compiti che gli vengono assegnati dal consiglio di amministrazione.

È abrogato l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 44.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi).

L'articolo 22 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituito dal seguente:

« Il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) cinque esperti particolarmente competenti dei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori;

c) tre esperti particolarmente competenti dei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero della sanità.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo e può farsi sostituire da uno dei vice direttori generali espressamente delegato.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni ».

ART. 45.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria).

L'articolo 24 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituito dal seguente:

« Il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) sei esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori;

c) tre esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato ed un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo e può farsi sostituire da uno dei vice direttori generali espressamente delegato.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni ».

TITOLO VI NORME VARIE E FINALI

ART. 46.

(Invalidità pensionabile).

L'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dal seguente:

« Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente per infermità, difetto fisico o mentale a meno del 50 per cento, determinando almeno un'eguale riduzione della sua capacità di guadagno in relazione alla qualifica rivestita ».

Il precedente comma si applica alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 47.

(Assegni vitalizi).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i superstiti del personale iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, all'Istituto postelegrafonici e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, possono chiedere, in luogo della liquidazione dell'assegno vitalizio previsto dai rispettivi ordinamenti, la ricostituzione della posizione assicurativa del dante causa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Tale facoltà è, altresì, attribuita al personale iscritto agli enti di cui al precedente comma che venga dispensato dal servizio, senza diritto a pensione, per età avanzata o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro.

Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data

di comunicazione del conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite ai rispettivi enti che erogano l'assistenza.

ART. 48.

(Trattamenti minimi).

A partire dal 1° maggio 1969, il trattamento minimo sulla pensione diretta è garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di reversibilità non integrata al minimo a carico dei Fondi speciali gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero a carico di ogni altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'integrazione al minimo non compete quando l'importo della pensione di reversibilità a carico di qualsiasi fondo supera la misura del trattamento minimo dei lavoratori dipendenti.

ART. 49.

(Pensioni contributive ai lavoratori dello spettacolo).

L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

ART. 50.

(Variazione aliquota contributiva per i lavoratori dello spettacolo).

Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dalla presente legge, i contributi a percentuali dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.

ART. 51.

(Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi).

A decorrere dal 1° gennaio 1974 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei colti-

vatori diretti, mezzadria e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attività, passività e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate.

ART. 52.

(Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulla indennità integrativa speciale).

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

ART. 53.

(Contributi figurativi per malattia).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 56, lettera a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle seguenti:

« I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi ».

ART. 54.

(Assistenza sanitaria).

Il periodo di protezione assicurativa per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati, obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, si aggiunge ai periodi durante i quali i lavoratori ammessi ai trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione speciale

di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 ed 8 agosto 1972, n. 464, beneficiano dell'assistenza sanitaria medesima a norma degli articoli 3 e 4 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 464.

ART. 55.

(Prescrizione assegni familiari).

Il termine di prescrizione di cui agli articoli 23, 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è elevato a cinque anni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 56.

(Modalità di erogazione dell'indennità di malattia).

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, possono essere stabiliti sistemi diversi, da quelli previsti dalle vigenti disposizioni per l'erogazione della indennità di malattia, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori.

ART. 57.

(Prestazioni indebite).

Chiunque abbia indebitamente percepito somme a titolo di pensioni, assegni o indennità previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da norme speciali, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, qualora la richiesta di ripetizione da parte dell'ente creditore avvenga — sempreché il fatto non dia luogo a condanna penale con sentenza passata in giudicato — entro cinque anni dalla data del primo indebito pagamento, ovvero da quella successiva in cui l'ente stesso sia venuto a conoscenza dei fatti o delle notizie incidenti sulla legittimità del trattamento erogato.

Le somme non recuperate e quelle non recuperabili di cui al comma precedente restano imputate alle gestioni previdenziali a ca-

rico delle quali sono state erogate le indebite prestazioni.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 80 del regolamento di esecuzione al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

ART. 58.

(*Penalità*).

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 il datore di lavoro che, entro i termini stabiliti, non provvede al pagamento dei contributi soggetti alla riscossione unificata di cui all'articolo 17 o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 60.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

TABELLA.

**INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO
PREVISTI A FAVORE DELLE GESTIONI PENSIONISTICHE**

ANNI	Fondo sociale	Coltivatori diretti	Artigiani	Commercianti
	—	—	—	—
		(in miliardi di lire)		
1974	830	295	23	19
1975	838	363	26	20
1976	(*)	410	42	30

(*) Ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da tale anno l'intero onere del Fondo sociale è posto a carico dello Stato.